

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1876/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1877/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1878/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che stabilisce misure transitorie in materia di regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero** 9
- ★ **Regolamento (CE) n. 1879/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1880/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1621/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche** 14
- Regolamento (CE) n. 1881/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso 15
- Regolamento (CE) n. 1882/2001 della Commissione, del 26 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli 18

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/704/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 settembre 2001, che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile [notificata con il numero C(2001) 2863]** 20

1

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1876/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 26 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0707 00 05	052	104,3
	999	104,3
0709 90 70	052	96,4
	999	96,4
0805 30 10	052	58,2
	064	71,5
	388	63,0
	512	65,9
	524	58,4
	528	60,5
	999	62,9
0806 10 10	052	74,9
	400	239,2
	999	157,1
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	34,2
	388	65,9
	400	88,2
	508	70,2
	512	87,3
	528	42,0
	800	225,2
	804	93,8
	999	88,3
	0808 20 50	052
999		105,4
0809 30 10, 0809 30 90	052	124,6
	624	144,0
	999	134,3
0809 40 05	052	64,9
	060	58,2
	064	79,2
	066	63,9
	624	202,9
	999	93,8

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1877/2001 DELLA COMMISSIONE**del 26 settembre 2001****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a) b) c)	38,01 226,00 378,70	523,03 249,33 1 533,32	74,34 29,94 23,95	282,77 73 597,62	12 951,91 83,76	6 324,33 7 620,32
1.40	Agli 0703 20 00	a) b) c)	134,25 798,22 1 337,56	1 847,34 880,63 5 415,70	262,57 105,73 84,59	998,75 259 947,35	45 746,23 295,85	22 337,59 26 915,03
1.50	Porri ex 0703 90 00	a) b) c)	52,40 311,56 522,07	721,04 343,72 2 113,81	102,49 41,27 33,02	389,82 101 460,55	17 855,30 115,47	8 718,63 10 505,26
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	a) b) c)	55,28 328,68 550,76	760,67 362,61 2 229,99	108,12 43,54 34,83	411,25 107 037,01	18 836,66 121,82	9 197,82 11 082,64
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a) b) c)	63,21 375,83 629,77	869,79 414,63 2 549,89	123,63 49,78 39,83	470,24 122 391,63	21 538,81 139,30	10 517,26 12 672,47
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	a) b) c)	74,29 441,71 740,16	1 022,25 487,31 2 996,85	145,30 58,51 46,81	552,67 143 845,50	25 314,32 163,71	12 360,82 14 893,81
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	a) b) c)	63,62 378,27 633,85	875,43 417,32 2 566,42	124,43 50,10 40,09	473,29 123 185,50	21 678,51 140,20	10 585,48 12 754,66
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	a) b) c)	90,36 537,26 900,27	1 243,38 592,72 3 645,11	176,73 71,16 56,94	672,22 174 961,36	30 790,17 199,13	15 034,64 18 115,55
1.130	Carote ex 0706 10 00	a) b) c)	56,00 332,96 557,93	770,58 367,34 2 259,03	109,53 44,10 35,29	416,61 108 431,12	19 082,00 123,41	9 317,62 11 226,99
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a) b) c)	138,63 824,26 1 381,18	1 907,59 909,35 5 592,32	271,14 109,18 87,35	1 031,32 268 425,11	47 238,17 305,50	23 066,09 27 792,82
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	a) b) c)	354,04 2 105,05 3 527,38	4 871,76 2 322,38 14 282,13	692,45 278,83 223,08	2 633,88 685 526,13	120 640,73 780,21	58 908,08 70 979,59

Rubrica	Designazione delle merci Merci, varietà, codici NC	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
		a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
1.170	Fagioli:							
1.170.1	Fagioli (<i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp.) ex 0708 20 00	a) b) c)	218,03 1 296,32 2 172,21	3 000,10 1 430,16 8 795,14	426,42 171,71 137,38	1 621,98 422 156,82	74 292,29 480,47	36 276,44 43 710,25
1.170.2	Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp., vulgaris var. <i>Compressus</i> Savi) ex 0708 20 00	a) b) c)	141,26 839,89 1 407,39	1 943,78 926,60 5 698,41	276,28 111,25 89,01	1 050,89 273 517,50	48 134,34 311,30	23 503,69 28 320,09
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	157,74 937,88 1 571,58	2 170,55 1 034,71 6 363,22	308,51 124,23 99,39	1 173,49 305 427,23	53 749,91 347,61	26 245,73 31 624,03
1.190	Carciofi 0709 10 00	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
1.200	Asparagi:							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	440,23 2 617,47 4 386,02	6 057,64 2 887,69 17 758,68	861,01 346,71 277,39	3 275,02 852 396,59	150 007,04 970,13	73 247,46 88 257,41
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	416,03 2 473,62 4 144,97	5 724,73 2 728,99 16 782,71	813,69 327,65 262,14	3 095,03 805 551,44	141 763,11 916,82	69 222,00 83 407,05
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	94,06 559,23 937,08	1 294,23 616,96 3 794,19	183,96 74,07 59,26	699,72 182 116,65	32 049,38 207,27	15 649,50 18 856,41
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i> (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	a) b) c)	135,14 803,51 1 346,41	1 859,57 886,46 5 451,53	264,31 106,43 85,15	1 005,36 261 667,53	46 048,95 297,81	22 485,40 27 093,14
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	353,09 2 099,40 3 517,90	4 858,67 2 316,14 14 243,74	690,59 278,08 222,48	2 626,80 683 683,58	120 316,47 778,11	58 749,75 70 788,81
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	99,28 590,29 989,13	1 366,11 651,23 4 004,91	194,17 78,19 62,56	738,58 192 231,14	33 829,35 218,78	16 518,65 19 903,67
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	77,57 461,20 772,82	1 067,37 508,82 3 129,11	151,71 61,09 48,88	577,06 150 193,95	26 431,53 170,94	12 906,35 15 551,13
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	176,48 1 049,30 1 758,29	2 428,42 1 157,63 7 119,19	345,16 138,99 111,20	1 312,91 341 712,93	60 135,56 388,91	29 363,80 35 381,06
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	76,09 452,44 758,14	1 047,08 499,15 3 069,64	148,83 59,93 47,95	566,10 147 339,30	25 929,17 167,69	12 661,04 15 255,56

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.110	Cocomeri 0807 11 00	a) b) c)	25,45 151,30 253,53	350,16 166,92 1 026,53	49,77 20,04 16,03	189,31 49 272,46	8 671,10 56,08	4 234,04 5 101,69
2.120	Meloni:							
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	a) b) c)	46,84 278,49 466,65	644,50 307,24 1 889,44	91,61 36,89 29,51	348,45 90 691,01	15 960,05 103,22	7 793,19 9 390,18
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	a) b) c)	122,00 725,37 1 215,49	1 678,74 800,26 4 921,42	238,61 96,08 76,87	907,60 236 222,62	41 571,09 268,85	20 298,89 24 458,56
2.140	Pere:							
2.140.1	Pere — Nashi (<i>Pyrus pyrifolia</i>), Pere — Ya (<i>Pyrus bretschneideri</i>) ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.140.2	altri ex 0808 20 50	a) b) c)	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	a) b) c)	56,75 337,42 565,41	780,90 372,26 2 289,29	110,99 44,69 35,76	422,19 109 883,32	19 337,56 125,06	9 442,41 11 377,35
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	a) b) c)	544,91 3 239,89 5 428,99	7 498,13 3 574,38 21 981,61	1 065,75 429,15 343,35	4 053,80 1 055 092,89	185 678,08 1 200,82	90 665,40 109 244,65
2.170	Pesche 0809 30 90	a) b) c)	124,80 742,03 1 243,39	1 717,29 818,63 5 034,42	244,09 98,29 78,64	928,44 241 646,50	42 525,60 275,02	20 764,97 25 020,15
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	a) b) c)	124,80 742,03 1 243,39	1 717,29 818,63 5 034,42	244,09 98,29 78,64	928,44 241 646,50	42 525,60 275,02	20 764,97 25 020,15
2.190	Prugne 0809 40 05	a) b) c)	64,99 386,44 647,55	894,35 426,34 2 621,89	127,12 51,19 40,95	483,52 125 847,68	22 147,01 143,23	10 814,24 13 030,31
2.200	Fragole 0810 10 00	a) b) c)	157,72 937,76 1 571,38	2 170,27 1 034,58 6 362,41	308,47 124,21 99,38	1 173,34 305 388,50	53 743,09 347,57	26 242,40 31 620,02
2.205	Lamponi 0810 20 10	a) b) c)	438,35 2 606,31 4 367,32	6 031,83 2 875,39 17 683,00	857,34 345,23 276,20	3 261,06 848 763,95	149 367,76 966,00	72 935,30 87 881,28
2.210	Mirtilli neri (frutti del « <i>Vaccinium myrtillus</i> ») 0810 40 30	a) b) c)	2 145,22 12 754,90 21 373,04	29 518,87 14 071,72 86 537,96	4 195,69 1 689,50 1 351,70	15 959,15 4 153 725,13	730 983,71 4 727,44	356 934,57 430 078,00
2.220	Kiwis (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.) 0810 50 00	a) b) c)	123,13 732,11 1 226,78	1 694,34 807,70 4 967,15	240,83 96,97 77,59	916,03 238 417,77	41 957,40 271,35	20 487,52 24 685,85

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	EUR FIM SEK	ATS FRF BEF/LUF	DEM IEP GBP	DKK ITL	GRD NLG	ESP PTE
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	a)	185,44	2 551,71	362,69	1 379,56	63 188,71	30 854,64
		b)	1 102,58	1 216,41	146,05	359 062,10	408,66	37 177,40
		c)	1 847,56	7 480,64	116,85			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	478,85	6 589,12	936,55	3 562,36	163 168,14	79 673,94
		b)	2 847,11	3 141,05	377,13	927 182,89	1 055,25	96 000,81
		c)	4 770,83	19 316,76	301,72			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	425,04	5 848,65	831,30	3 162,03	144 831,70	70 720,37
		b)	2 527,16	2 788,07	334,74	822 988,33	936,66	85 212,47
		c)	4 234,70	17 145,99	267,82			

**REGOLAMENTO (CE) N. 1878/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001**

**che stabilisce misure transitorie in materia di regime di compensazione delle spese di
magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 50,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 906/2001 della Commissione ⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 1358/77 del Consiglio, del 20 giugno 1977, che stabilisce le norme generali di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero e abroga il regolamento (CEE) n. 750/68 ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3042/78 ⁽⁵⁾, e il regolamento (CEE) n. 1998/78 della Commissione, del 18 agosto 1978, che stabilisce le modalità di applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1758/93 ⁽⁷⁾, prevedevano un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero.
- (2) L'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2038/1999 autorizzava ciascuna impresa produttrice di zucchero a riportare parti della propria produzione, a determinate condizioni, alla campagna di commercializzazione successiva, in conto della produzione di tale campagna, purché si impegnasse ad immagazzinare il quantitativo o i quantitativi da riportare per un periodo obbligatorio di dodici mesi consecutivi, durante i quali le spese di magazzinaggio venivano rimborsate conformemente all'articolo 8 del regolamento citato.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1260/2001 non prevede più un regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2001/02. Nonostante l'abolizione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio a partire dalla campagna di commercializzazione 2001/02, lo zucchero riportato conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere immagazzinato per un periodo di dodici mesi. Al fine di assicurare una transi-

zione armoniosa verso la nuova situazione risultante, vanno predisposte misure transitorie che consentano di continuare il rimborso delle spese di magazzinaggio dopo il 30 giugno 2001 per lo zucchero riportato dalla campagna di commercializzazione 2000/2001 alla campagna di commercializzazione 2001/02 fino al termine del periodo obbligatorio di magazzinaggio di cui trattasi.

- (4) Al fine di assicurare l'autofinanziamento del settore dello zucchero occorre tener conto dei rimborsi concessi dopo il 30 giugno 2001 a titolo del presente regolamento nel saldo risultante dall'applicazione del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 48, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.
- (5) Considerato che il saldo risultante dalla chiusura del regime di compensazione delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 48, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001, è largamente positivo e sufficiente a coprire i rimborsi delle spese di magazzinaggio a titolo del presente regolamento, non è necessario fissare il contributo di magazzinaggio.
- (6) Occorre applicare tali misure a decorrere dal 1° luglio 2001 per non perturbare il funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999, il regolamento (CEE) n. 1358/77 nonché il regolamento (CEE) n. 1998/78 restano applicabili agli zuccheri riportati dalle imprese produttrici dalla campagna di commercializzazione 2001/2002, in applicazione dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 2038/1999.
2. L'importo del rimborso per tale zucchero è fissato a 0,33 EUR per 100 chilogrammi di zucchero bianco al mese.
3. Il rimborso è versato per ogni mese in cui lo zucchero resta in giacenza fino al termine dei dodici mesi consecutivi di magazzinaggio obbligatorio previsti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2038/1999.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 127 del 9.5.2001, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 156 del 25.6.1977, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 361 del 23.12.1978, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 231 del 23.8.1978, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU L 161 del 2.7.1993, pag. 58.

Articolo 2

I rimborsi versati a titolo del presente regolamento devono essere considerati nel calcolo del saldo risultante dall'applicazione del regime di compensazione delle spese di magazzino di cui all'articolo 48, primo comma, del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 1879/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001**

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1680/2001 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 7 e 8,

(6) Vitamina A deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.

considerando quanto segue:

(7) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione ⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è sostituito dal testo dell'allegato al presente regolamento.

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia, il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Vitamina A	Tutte le specie da produzione alimentare»	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1880/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1621/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1239/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 13, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione, del 22 luglio 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio in ordine all'aiuto per la coltura di uve destinate alla produzione di determinate varietà di uve secche⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2256/1999⁽⁴⁾, prevede per gli operatori che hanno beneficiato delle misure di cui al regolamento (CE) n. 399/94 del Consiglio, del 21 febbraio 1994, relativo ad azioni specifiche a favore delle uve secche⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000⁽⁶⁾, misure transitorie circa l'obbligo di utilizzare casse di plastica accatastabili per la consegna delle uve secche non trasformate. A seguito della domanda formulata dalla Grecia, che segnala difficoltà di approvvigionamento delle casse suddette, è opportuno in via eccezionale prorogare di un anno tali misure transitorie e fissare a tal fine, per la campagna 2001/02, un tasso intermedio minimo del 75 % dei quantitativi consegnati e immagazzinati nelle casse suddette.
- (2) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1621/1999, i contratti sono conclusi al più tardi il 1° agosto precedente la campagna di cui trattasi e comportano l'obbligo per il singolo produttore o per l'organizzazione di produttori di consegnare l'intero

quantitativo in casse di plastica accatastabili, fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera d). Tenuto conto della modifica apportata a tali disposizioni transitorie per la campagna 2001/02, è opportuno rinviare al 30 settembre 2001 la data limite per la conclusione dei contratti per la campagna suddetta.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1621/1999 è modificato come segue:

- 1) la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
- «c) i contratti di cui all'articolo 5 sono stipulati dai singoli produttori o organizzazioni di produttori e dai trasformatori che hanno presentato una domanda di iscrizione nella base di dati prima della stipula dei contratti; per le campagne 1999/2000, 2000/01 e 2001/02, i contratti sono stipulati rispettivamente entro il 1° novembre 1999, il 1° settembre 2000 e il 30 settembre 2001».
- 2) alla lettera d), il terzo trattino è sostituito dal testo seguente:
- «— almeno il 75 % dei quantitativi consegnati e immagazzinati durante la campagna 2001/2002».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29.

⁽²⁾ GU L 171 del 26.3.2001, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 275 del 26.10.1999, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU L 54 del 25.2.1994, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2.

REGOLAMENTO (CE) N. 1881/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001
che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione ⁽¹⁾				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) ⁽²⁾	ACP (¹) (²) (³)	Bangladesh (⁴)	Basmati India e Pakistan (⁵)	Egitto (⁶)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 13	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 15	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 17	254,71	84,81	123,01	4,71	191,03
1006 20 92	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 94	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 96	264,00	88,06	127,66		198,00
1006 20 98	254,71	84,81	123,01	4,71	191,03
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(¹) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(²) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(³) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(⁴) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(⁵) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(⁶) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(⁷) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(⁸) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	254,71	416,00	264,00	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	282,32	252,54	256,10	272,95	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	223,41	240,26	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	32,69	32,69	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2001 DELLA COMMISSIONE
del 26 settembre 2001
relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare.
- (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per le arance, i limoni, le uve da tavola, le mele e le pesche.
- (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B

richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2001 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2001, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 27 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 161 del 16.6.2001, pag. 26.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 26 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 1° luglio al 16 settembre 2001

Prodotto	Percentuale di rilascio delle quantità richieste	Tasso della restituzione (in EUR/t peso netto)
Pomodori	100 %	18,0
Arance	100 %	45,0
Limoni	100 %	35,0
Uve da tavola	100 %	23,0
Mele	100 %	25,0
Pesche	100 %	27,0

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 settembre 2001

che abroga la decisione 97/150/CE che istituisce un Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile

[notificata con il numero C(2001) 2863]

(2001/704/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile è stato istituito dalla Commissione con la decisione 97/150/CE ⁽¹⁾.
- (2) I membri del Forum consultivo europeo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile sono stati nominati dalla Commissione con la decisione 97/307/CE ⁽²⁾.
- (3) La Commissione ha presentato la proposta relativa al sesto programma d'azione a favore dell'ambiente ⁽³⁾ il 24 gennaio 2001 e quella relativa alla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile il 15 maggio 2001 ⁽⁴⁾.
- (4) Nella proposta presentata al Consiglio europeo di Göteborg sulla strategia dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile la Commissione si è impegnata a istituire una tavola rotonda sullo sviluppo sostenibile, la quale riferirà direttamente al presidente della Commissione.

- (5) Viste le circostanze, è opportuno porre fine all'attività del Forum consultivo per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile, che ha svolto il suo ruolo consultivo in maniera soddisfacente per il periodo previsto dal suo mandato,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 97/150/CE è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione da parte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 26 settembre 2001.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 58 del 27.2.1997, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 131 del 23.5.1997, pag. 28.

⁽³⁾ GU C 154 del 29.5.2001.

⁽⁴⁾ COM(2001) 264 del 15.5.2001.